

Le previsioni della circolare n. 21/E. Incerte le modalità di recupero delle agevolazioni

Onlus, controlli ad ampio raggio

Pericoloso continuare a esercitare commercio non marginale

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Controlli ad ampio raggio per le organizzazioni di volontariato, onlus di diritto, che non hanno proceduto al riassetto organizzativo e che continuano a esercitare attività commerciali, non marginali; a rischio la qualifica di onlus e incerta la modalità di recupero delle agevolazioni, soprattutto in materia di imposizione diretta.

Questo è quello che si desume dalla lettura del paragrafo 2.4.2), della circolare 18/05/2011 n. 21/E che la direzione centrale dell'Agenzia delle entrate ha emanato recentemente al fine di fornire gli indirizzi operativi destinati agli uffici periferici per lo sviluppo delle verifiche a carico delle varie tipologie di contribuenti per l'anno in corso (2011), dopo l'introduzione del comma 5, dell'art. 30, dl n. 185/2008.

La situazione, paradossale, che stanno vivendo le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991, è che dal novembre 2008, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008, le stesse non possono più esercitare attività commerciali che non siano «marginali», come indicate nel decreto del 25/5/1995.

Di fatto, il comma 5, dell'art. 30, dl n. 185/2008 ha disposto che non possono essere più qualificate onlus di diritto, di cui al comma 8, dell'art. 10, dlgs n. 460/1997, le organizzazioni di volontariato iscritte agli albi regionali o provinciali che, anche e soprattutto, al fine di sostenere le attività istituzionali esercitano attività di natura commerciale (onoranze funebri, somministrazione di alimenti e bevande, attività cimiteriali, poliambulatori e quant'altro).

Nell'ambito degli indirizzi forniti, infatti, l'Agenzia delle entrate, con il documento di prassi in commento, ha precisato che «... nell'ambito dell'analisi di rischio relativa ai soggetti in argomento va riservata una «cura particolare» nei confronti delle organizzazioni di volontariato...» affermando di seguito che «... nelle ipotesi in cui venga riscontrato lo svolgimento delle dette attività, si procede al recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite e al disconoscimento della qualifica di onlus di diritto...»; sul punto, continua ancora il documento di prassi, saranno acquisite tutte le necessarie informazioni presso le strutture pubbliche dedicate e potranno essere attivate le indagini di natura finanziaria, di cui al n. 5), del comma 1, dell'art. 32, dpr n. 600/1973.

Il problema, come anticipato, non è di poco conto in quanto, innanzitutto, le associazioni di questo tipo devono smantellare la propria struttura formatasi nel corso del tempo, ancorché abbiano tenuto una contabilità formalmente inattaccabile e, soprattutto, abbiano proceduto alla tassazione delle attività commerciali non marginali.

D'altra parte l'esercizio di determinate attività si è resa necessaria per sostenere anche le attività di natura istituzionale (primo soccorso, protezione civile e quant'altro) e lo smantellamento delle stesse, oltre essere difficoltosa e complessa in assenza di precisi strumenti giuridici adeguati, rischia di mettere in crisi finanziaria gli stessi enti che su certi introiti contano, appunto, per sostenere l'intera organizzazione.

Si segnala, inoltre, che anche le soluzioni al problema (per esempio, la costituzione

di fondazioni di partecipazione con conferimento dell'usufrutto delle partecipazioni in società commerciali costituite ad hoc avallate anche dalla dottrina più qualificata), attivate recentemente dalle stesse organizzazioni, hanno trovato deterrenti all'interno delle stesse amministrazioni (regioni e province) che dovrebbero riconoscere le fondazioni, se le stesse operano in ambito locale (regionale o provinciale) poiché si rende necessario, anche al fine di acquisire la personalità giuridica, di dotare questi soggetti di un patrimonio congruo per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ma senza che sia mai stato formato un criterio generale di valutazione della congruità, con il mantenimento di una grave discrezionalità.

Peraltro, il documento di prassi precisa, in modo chiaro e inequivocabile, che al riscontro dell'esercizio di attività commerciali «non» marginali (si ricorda che tra le attività marginali rientrano la vendita di gadget, la somministrazione alimenti e bevande in occasione di celebrazioni, le attività di prestazione di servizi svolte nei confronti di non soci verso pagamento di un corrispettivo specifico che non superi il 50% dei costi di diretta imputazione ecc.) la sanzione è estremamente pesante in quanto non viene prevista la tassazione limitata alle attività commerciali, ma l'espulsione dalle Onlus di diritto delle stesse e, soprattutto il recupero di tutte le agevolazioni fiscali «indebitamente» fruite.

Su tale ultimo punto si aprono numerose incertezze, soprattutto in relazione alle conseguenze sul recupero delle agevolazioni in materia di imposizione diretta, se l'organizzazione ha proceduto, come è avvenuto sovente,

alla tassazione di quelle ritenute di natura commerciale in particolare, stante il fatto che la stessa potrebbe rimanere qualificata come organizzazione di volontariato, stante il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge 266/1991, con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 3 (organizzazioni di volontariato) e 5 (risorse economiche), in quanto a tale tipologia la legge speciale riconosce specificatamente l'esenzione da tassazione diretta dei proventi derivanti dalle attività istituzionali, se non esercitate in forma imprenditoriale.

—©Riproduzione riservata—



Le problematiche irrisolte

DISCONOSCIMENTO QUALIFICA DI ONLUS DI DIRITTO	La circolare conferma il disconoscimento della qualifica in presenza di esercizio di attività commerciali non marginali (dm 2505/1995) e il recupero delle agevolazioni fiscali, ancorché l'organizzazione di volontariato abbia proceduto a tassare i proventi di natura commerciale
STRUTTURA	La costituzione di soggetti giuridici alternativi non è di facile attuazione anche in relazione alla carente disciplina civilistica e alla rigidità degli enti (regionali e provinciali) che devono procedere a riconoscere determinati soggetti (è il caso delle fondazioni di partecipazione con detenzione dell'usufrutto delle quote di società commerciali costituite appositamente)
DECORRENZA ED EFFETTI	Posta la valutazione complessiva dell'ente a cura degli Uffici periferici si pone il problema degli effetti, del soggetto legittimato e della decorrenza in caso di emanazione del provvedimento di cancellazione dell'ente